



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 137/23/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ TR
MEDIA S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN
AMBITO LOCALE “TELEREGGIO”) PER LA VIOLAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 44, COMMA 1, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 208 E NELL’ART. 3, COMMI 1 E 2,
DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 538/01/CSP
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. EMILIA ROMAGNA N. 2/2023 - PROC. 10/23/MZ-
CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 giugno 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;



VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

“VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS”.

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 437/22/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge regionale dell’Emilia Romagna 30 gennaio 2001 n. 1, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*”

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Emilia Romagna le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi*” ed inoltre che “*l’attività di vigilanza si espleta attraverso l’accertamento dell’eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria*”;



VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Emilia Romagna, ha rilevato dal monitoraggio d'ufficio e dall'analisi del report "*Monitoraggio in materia di obblighi di programmazione, pubblicità e garanzie dell'utenza*" trasmesso dalla società Cedat85 Mediamonitor (prot. CO.RE.COM. 27691 del 14 novembre 2022 e successiva integrazione prot. CO.RE.COM. 1705 del 25 gennaio 2023) che l'emittente Telereggio - in violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e nell'art. 3, commi 1 e 2, dell'allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP - ha trasmesso comunicazioni commerciali audiovisive non chiaramente riconoscibili e distinguibili dal resto della programmazione con mezzi ottici acustici o spaziali nei seguenti giorni:

- 10 ottobre 2022 dalle ore 11:58:27 alle ore 11:58:58;
- 13 ottobre 2022 dalle ore 14:35:14 alle ore 14:35:41;
- 14 ottobre 2022 dalle ore 12:27:57 alle ore 12:28:28;
- 15 ottobre 2022 dalle ore 14:12:01 alle ore 14:12:29.

Il CO.RE.COM. Emilia Romagna con atto CONT n. 2/2023 del 15 febbraio 2023 - notificato in pari data - ha pertanto accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti della società TR Media S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Telereggio*" ed ha contestato alla società sopra menzionata la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e nell'art. 3, commi 1 e 2, dell'allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP.

2. Deduzioni della società

A seguito della notifica del citato atto CONT. n. 2/2023 la società TR Media S.r.l. non ha presentato memorie difensive.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il CO.RE.COM. Emilia Romagna, con note acquisite ai prot. AGCOM n. 0089307 del giorno 31 marzo 2023 e n. 0094057 del 5 aprile 2023, ha trasmesso gli atti all'Autorità, proponendo l'irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della Società TR Media S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo "*Telereggio*".

Questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Emilia Romagna in quanto sussistono gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione. Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, infatti, è indubbio che la predetta società sia incorsa nella violazione delle disposizioni normative di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e all'art. 3, commi 1 e 2,

dell'allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP per aver trasmesso comunicazioni commerciali audiovisive non chiaramente riconoscibili e distinguibili dal resto della programmazione con mezzi ottici acustici o spaziali nei giorni e negli orari indicati nella contestazione.

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 44, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 *“La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici acustici o spaziali. [...]”*;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 3, commi 1 e 2, dell'allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP *“La pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità e della televendita. Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta pubblicità o televendita, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita”*;

RITENUTA la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi del combinato disposto dei commi 2, lett. a) e 5, dell'art. 67, d.lgs. 208/21;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione pari ad euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) al netto di ogni altro onere accessorio, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di media entità, in considerazione della rilevazione di non isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra indicate nel corso delle giornate di programmazione televisiva oggetto di monitoraggio.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha eliminato o attenuato le conseguenze della violazione già verificatasi.

C. Personalità dell'agente



La società TR Media S.r.l, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi all'anno 2021, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a euro 4.650.431,00 e un bilancio in perdita;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione della sanzione, vale considerare che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle quattro giornate oggetto di contestazione, nel complesso diversificata e, come tale, integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, traendo la sua ratio nel principio di economia procedimentale e rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 6.198,00 (seimilacentonovantotto/00) corrispondente ad una volta e mezzo il minimo editto previsto per la singola violazione moltiplicata per n. quattro (n. 4) giornate di programmazione televisiva secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

alla società TR Media S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Telereggio", con sede legale in Reggio Emilia, Via Ragazzi del '99, n. 51 – partita IVA 00651840365, di pagare la sanzione amministrativa di euro 6.198,00 (seimilacentonovantotto/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e all'art. 3, commi 1 e 2, dell'allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 6.198,00 (seimilacentonovantotto/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
AGCOM COMUNICAZIONI

amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 137/23/CSP” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato. È fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell’art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 137/23/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 27 giugno 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba